



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)  
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057  
C.F. 00441550357

e-mail: [uffici@comune.novellara.re.it](mailto:uffici@comune.novellara.re.it)

PEC: [novellara@cert.provincia.re.it](mailto:novellara@cert.provincia.re.it)

Nr. 43 Reg. deliberazioni

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno **duemiladiciannove**, questo giorno **ventiquattro** del mese di **Settembre** alle ore 21:05 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
CARLETTI ELENA	Presidente	P	LASAGNI SARA	Consigliere	P
MARIANI CERATI DANIELE	Consigliere	P	PIAZZA RAMONA	Consigliere	P
ARCETTI GIAN LUCA	Consigliere	P	CARRA ANNA MARIA	Consigliere	P
SACCANI VEZZANI MILENA	Consigliere	P	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	P
TUDERTI LUCA	Consigliere	P	GERMANI IVO	Consigliere	P
BOCEDI LAURA	Consigliere	P	DALL'AGLIO LUCA	Consigliere	P
PAVARINI EDIE	Consigliere	P	MULE' GIOVANNI	Consigliere	P
RAZZINI ALBERTO	Consigliere	P	FERRAZZANO MATTEO	Consigliere	P
ARIOSI PAOLA	Consigliere	P			

Totale Presenti: **17**

Totale Assenti: **0**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Elena Carletti** .

Assiste alla seduta il Vice Segretario **Barbara Meglioli**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 17 componenti, dichiara aperta la seduta.

**RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

**SEDUTA DEL 24.09.2019**

SEDUTA PUBBLICA

Presenti n. 17 componenti.

Il Sindaco, dopo aver ricordato la presentazione dell'argomento in Commissione Consiliare, precisa che si tratta del recepimento di deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 186 del 2018 relativa alla disciplina del contributo di costruzione, materia nuova che certamente avrà ripercussioni anche sull'agire dell'Amministrazione.

Il Sindaco cede, quindi, la parola all'Assessore Baracchi Alessandro, il quale precisa che il contributo di costruzione corrisponde, sostanzialmente, al corrispettivo da pagare al Comune da chi presenta o chiede un titolo abitativo edilizio, fatti salvi specifici casi di esonero previsti dalla legislazione vigente. Tale contributo, in base al tipo di intervento, alla destinazione d'uso e alla sua localizzazione, è dato dalla somma di una o più componenti quali oneri di urbanizzazione (U1 e U2), contributi D ed S, contributo straordinario (CS), quota sul costo di costruzione (QCC). Si tratta, in sintesi, di adeguamento normativo a legge regionale che ha imposto una revisione dei meccanismi di valutazione economica degli interventi che periodicamente vengono proposti alla Pubblica Amministrazione da parte di privati. Considerando la futura impostazione del Piano Urbanistico Generale a livello unionale, si è deciso, anche in questo caso, di mantenere una linea comune tra i Comuni del Distretto. La bozza di deliberazione, pervenuta dalla Regione Emilia, come anticipato dal Sindaco, è stata oggetto di analisi in sede di Commissione Consiliare.

Interviene il Consigliere Dall'Aglio Luca, "Insieme", il quale, ricordando l'avvenuta trattazione dell'argomento in Commissione Consiliare, evidenzia come, pur condividendo gli intenti della delibera regionale sulla conservazione e preservazione del territorio, non sia d'accordo con il tipo di incentivazione che la Regione stessa propone e crede che la scelta di una riduzione del contributo di fabbricazione del 35% andrà a ripercuotersi sul bilancio comunale in maniera importante dato che si tratta di una delle voci che rimangono totalmente in capo all'Ente. Esprime perplessità sulla scelta della Regione che avrebbe posto cercare altre forme di incentivazioni o facilitazioni, magari anche fiscali. Si augura che questa voce non gravi troppo sul bilancio dell'anno prossimo togliendo, in tal modo, operatività in altri importanti campi relativi ad interventi sociali o alla tutela di ambiente e territorio. Anticipa il voto contrario.

L'Assessore Alessandro Baracchi rimarca una questione concreta: gli pare evidente che, rivedendo i parametri economici che regolano questo tipo di interventi in ambito urbanistico, inevitabilmente ne risentirà il bilancio del Comune. Considera interessante capire, in base alle peculiarità territoriali, come la normativa, che condivide dal punto di vista del profilo filosofico che l'ha generata, inciderà concretamente sulle casse comunali. Ritene debba essere oggetto di osservazione, soprattutto nelle prossime sedute della Commissione Consiliare pertinente, perché l'eredità di nuovi strumenti che andranno a sostituire i precedenti impone delle riflessioni strutturali, anche di lungo periodo, sia sugli aspetti urbanistici che su quelli economici e tecnici e sul rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITI GLI INTERVENTI SOPRA RIPORTATI;

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scemuto;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29 aprile 2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
  - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Novellara la III Classe;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
  - non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

- non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
  - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
  - non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle

confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

- non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente costo medio della camera: € 80,00, calcolato nel modo di seguito indicato: media dei valori di mercato applicati nelle strutture presenti nel Comune di Novellara.

- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

- non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
  - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
  - Ammettere che il versamento del contributo di costruzione, è rateizzabile in due (2) rate di pari importo, di cui la prima al rilascio del titolo abilitativo e la seconda entro dodici (12) mesi da tale data. Salvo casi di esplicita richiesta da parte dell'avente titolo, sarà di norma richiesto dal Comune il versamento del contributo di costruzione in una unica soluzione per importi inferiori o uguali a 2.600,00 Euro;
  - A garanzia della rata ancora da versare, dovrà essere presentata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo contestualmente al versamento della prima rata;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia di parte della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2004 solo per ciò che concerne il fascicolo riguardante il contributo di costruzione, avente come titolo "Vol. RUE1 - Allegato B - Contributo di Costruzione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali (riportati nella propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2004 all'interno del fascicolo denominato "Vol. RUE1 - Allegato B - Contributo di Costruzione", che viene abrogato con la presente deliberazione) che di seguito vengono riportati e confermati con la presente deliberazione:

<b>MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI</b>		
Parcheggi di Uso Pubblico (PU1)	77,00 €/mq.	residenziale
	52,00 €/mq.	produttivo
Verde Pubblico	52,00 €/mq.	residenziale
	36,00 €/mq.	produttivo

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Fantinati Cristina, Germani Ivo e Dall'Aglio Luca "Insieme") e astenuti n. 2 (Mulè Giovanni e Ferrazzano Matteo "Movimento 5 Stelle") legalmente espressi dai 17 Consiglieri presenti e 15 votanti;

## D E L I B E R A

1) - DI RECEPIRE la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - DI DARE ATTO che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia di parte della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2004 solo per ciò che concerne il fascicolo riguardante il contributo di costruzione, avente come titolo "Vol. RUE1 - Allegato B - Contributo di Costruzione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

3) - DI APPROVARE, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";

4) - DI ASSUMERE ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente;

5) - DI CONFERMARE, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali (riportati nella propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2004 all'interno del fascicolo denominato "Vol. RUE1 - Allegato B - Contributo di Costruzione", che viene abrogato con la presente deliberazione) che di seguito vengono riportati e confermati con la presente deliberazione:

<b>MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI</b>		
Parcheggi di Uso Pubblico (PU1)	77,00 €/mq.	residenziale
	52,00 €/mq.	produttivo
Verde Pubblico	52,00 €/mq.	residenziale
	36,00 €/mq.	produttivo

6) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) - DI DARE ATTO che le pronunce espresse dal Comune nel recepimento della DAL n.186/2018 potranno essere revisionate, nelle more dell'adozione del PUG, dopo un primo periodo di sperimentazione che terminerà il 31/12/2020;

8) - DI PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

9) - DI TRASMETTERE copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

10) - DI DARE ATTO che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7;

11) - DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

12) - DI DICHIARARE, con separata votazione, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00, stante la necessità di proseguire con i successivi adempimenti.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

**Il Sindaco**

*Elena Carletti*

**Il Vice Segretario**

*Barbara Meglioli*

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”